FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/GST DEL 25 NOVEMBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/11/2026 FARAONE - REAL CARILLIA
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco Cardito, letti il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL CARILLIA, il referto arbitrale, la successiva nota integrativa resa dal Direttore di gara e gli atti ufficiali; rilevato che non risultano depositate memorie difensive da parte della società FARAONE; OSSERVA IN FATTO La società A.S.D. REAL CARILLIA ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara disputata in data 15 novembre 2026 contro la società FARAONE, terminata con il risultato di 1-0 in favore della squadra ospitante, lamentando il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco e la conseguente insufficienza della visibilità durante la fase conclusiva dell'incontro. La reclamante deduce, in particolare, che la gara, originariamente programmata alle ore 14:30, sarebbe stata posticipata alle ore 15:00 su richiesta della società ospitante e avrebbe avuto inizio alle ore 15:08; che l'impianto sportivo di Rofrano era privo di illuminazione artificiale funzionante; che la rete decisiva sarebbe stata realizzata in condizioni di visibilità insufficiente e che, nonostante le proteste del proprio capitano, il Direttore di gara avrebbe consentito la prosecuzione dell'incontro sino al termine. La società reclamante riferisce, altresì, che gli spogliatoi, al termine della gara, erano privi di illuminazione e di acqua calda e che il Direttore di gara avrebbe dovuto utilizzare la torcia del proprio telefono cellulare per redigere il referto. Per tali ragioni, invoca l'applicazione dell'art.10 C.G.S., chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società FARAONE con il risultato di 0-3, ovvero, in subordine, la ripetizione dell'incontro. Il Direttore di gara, con successiva nota integrativa, ha confermato che, prima dell'inizio dell'incontro, la società ospitante aveva comunicato un'interruzione che interessava sia l'impianto di illuminazione sia quello idrosanitario, riferendo la presenza di operatori impegnati nel tentativo di ripristinare il funzionamento degli impianti. L'arbitro ha precisato di avere constatato la presenza di tali operatori durante il primo tempo e di avere, al 30º minuto del secondo tempo, interrotto preventivamente il gioco per verificare lo stato di ripristino dell'illuminazione artificiale. In tale circostanza gli veniva comunicato che il guasto non era stato risolto. Il Direttore di gara, tuttavia, ha espressamente dichiarato di avere ritenuto, in quel momento, la luce naturale presente sul terreno di gioco assolutamente sufficiente e idonea alla prosecuzione dell'incontro e, dopo essersi confrontato anche con i calciatori presenti sul terreno di gioco, i quali condividevano tale valutazione, ha deciso di riprendere la gara e portarla regolarmente a termine. Le contestazioni della società ospite, secondo quanto riferito dall'arbitro, non hanno modificato il suo giudizio tecnico sulle condizioni di visibilità. IN DIRITTO Il reclamo non è fondato e deve essere respinto. L'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara per la società che sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro ovvero ne abbiano impedito la regolare effettuazione. La disposizione richiede, pertanto, che la situazione denunciata presenti una concreta incidenza sulla regolarità della competizione, non essendo sufficiente la mera esistenza di una carenza strutturale o di un inconveniente tecnico, isolatamente considerati, qualora non risulti dimostrato che essi abbiano effettivamente compromesso lo svolgimento della gara. Nel caso in esame, il mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione artificiale è circostanza pacifica e trova conferma nella stessa nota integrativa del Direttore di gara. Tale circostanza, tuttavia, non può essere automaticamente equiparata all'accertata impraticabilità del terreno di gioco o all'insufficienza delle condizioni di visibilità necessarie per la disputa dell'incontro. La questione decisiva consiste, dunque, nello stabilire se, nonostante il guasto all'impianto artificiale, le condizioni di luce naturale fossero concretamente

tali da consentire il regolare svolgimento della gara. A tale valutazione non può che attribuirsi rilievo determinante al giudizio del Direttore di gara, quale soggetto istituzionalmente deputato alla conduzione dell'incontro, al controllo delle condizioni del terreno di gioco e alla verifica della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della competizione. La Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio attribuisce all'arbitro piena autorità nell'applicazione delle Regole del Gioco e gli riconosce il potere-dovere di assumere le decisioni necessarie in relazione alle condizioni concrete in cui si svolge la gara. In particolare, la disciplina arbitrale contempla espressamente la possibilità di interrompere, sospendere o abbandonare l'incontro qualora le condizioni ambientali o le interferenze esterne non consentano il regolare svolgimento della competizione, ivi comprese le ipotesi di insufficiente illuminazione. Ne consegue che la valutazione circa l'effettiva sufficienza della visibilità sul terreno di gioco costituisce una valutazione eminentemente tecnica, rimessa in prima battuta all'arbitro, il quale è presente sul campo, osserva, il quale è presente sul campo, osserva direttamente le condizioni ambientali e assume le proprie determinazioni nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Regolamento. Non è consentito all'organo di giustizia sportiva sostituire arbitrariamente la propria percezione, astratta o indiretta, a quella dell'ufficiale di gara, in assenza di elementi probatori oggettivi, univoci e idonei a dimostrare che la valutazione arbitrale sia stata smentita da fatti incontrovertibili o che la gara si sia svolta in condizioni concretamente incompatibili con la sua regolarità. Tale principio non comporta, naturalmente, l'insindacabilità assoluta di ogni decisione arbitrale, ma impone che eventuali contestazioni siano valutate sulla base degli atti ufficiali e di elementi probatori idonei a superare le risultanze degli stessi. Nel caso di specie, il Direttore di gara non si è limitato a una generica attestazione circa la regolarità dell'incontro, ma ha fornito, nella nota integrativa richiesta, una ricostruzione puntuale delle circostanze che hanno determinato la sua decisione. Egli ha riferito di aver interrotto preventivamente il gioco proprio al fine di verificare il ripristino dell'impianto di illuminazione artificiale; di aver accertato che il guasto permaneva; di aver valutato personalmente la luce naturale presente sul terreno di gioco; di averla ritenuta sufficiente e idonea alla prosecuzione della gara; nonché di essersi confrontato con i calciatori in campo, i quali, secondo quanto riferito, condividevano la possibilità di proseguire l'incontro. La nota integrativa arbitrale assume, in tale contesto, particolare rilevanza, in quanto chiarisce e completa quanto già riportato nel referto ufficiale, fornendo una specifica risposta alle contestazioni della reclamante. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il valore probatorio riconosciuto agli atti ufficiali non riguarda soltanto gli episodi disciplinari, ma costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, soprattutto quando la ricostruzione degli eventi si fonda su circostanze direttamente percepite dall'ufficiale di gara nell'esercizio delle proprie funzioni. In tal senso, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha ribadito che il valore privilegiato delle risultanze arbitrali attiene all'accertamento dei fatti concretamente verificatisi, richiamando, tra gli altri, il principio espresso dalla Corte Sportiva d'Appello a Sezioni Unite, decisione n. 51 del 17 febbraio 2020. Anche la giurisprudenza sportiva territoriale ha affrontato fattispecie analoghe. Particolarmente pertinente è la decisione n. 69 della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Toscana, depositata il 27 dicembre 2023, relativa alla gara Pisa Ovest - Sextum Bientina del 2 dicembre 2023, nella quale veniva contestato il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione e la regolarità della prosecuzione dell'incontro. In tale pronuncia, la Corte ha affermato che il giudizio sulle condizioni di praticabilità del terreno di gioco, anche in relazione alla visibilità e alle condizioni ambientali, compete all'arbitro designato e che le dichiarazioni rese nel supplemento arbitrale devono essere valorizzate alla luce della loro forza probatoria privilegiata. La medesima decisione evidenzia come la presenza di un malfunzionamento dell'impianto di illuminazione non determini, di per sé, l'irregolarità della gara, dovendosi accertare se, in concreto, le condizioni di visibilità fossero tali da consentire o meno la prosecuzione dell'incontro. Il principio è pienamente applicabile alla fattispecie in esame. La reclamante insiste sulla circostanza che il Direttore di gara avrebbe interrotto il gioco al minuto successivo alla realizzazione della rete decisiva, ritenendo tale condotta indicativa dell'insufficienza della visibilità. Tale argomentazione, tuttavia, non trova conferma nella nota integrativa arbitrale. L'interruzione del gioco, infatti, non risulta essere stata determinata dall'accertamento di condizioni di visibilità insufficienti, bensì dalla volontà del Direttore di gara di effettuare una verifica preventiva circa lo stato dell'impianto di illuminazione artificiale e l'eventuale ripristino della sua funzionalità. L'arbitro ha chiarito che, all'esito di tale verifica, pur constatandola permanenza del guasto, ha ritenuto la luce naturale ancora idonea alla prosecuzione della gara. Non può, pertanto, attribuirsi all'interruzione un significato diverso da quello espressamente indicato dall'ufficiale di gara, né può desumersi automaticamente, dalla mera coincidenza temporale tra la rete realizzata e la successiva interruzione, che il gol sia stato segnato in condizioni divisibilità insufficienti. La circostanza che la rete decisiva sia stata realizzata in una fase avanzata del secondo tempo, quando la luce naturale era progressivamente diminuita, non costituisce di per sé prova dell'irregolarità dell'incontro. La valutazione deve essere effettuata sulla base delle condizioni effettivamente riscontrate sul terreno di gioco e non sulla base di una presunzione fondata sull'orario, sulla stagione o sul progressivo avvicinarsi del tramonto. Parimenti, le proteste del capitano e dei dirigenti della società REAL CARILLIA, pur legittimamente rappresentative della posizione della società reclamante, non possono prevalere sulla valutazione tecnica dell'arbitro, in assenza di ulteriori elementi oggettivi che dimostrino l'effettiva compromissione delle condizioni di visibilità. Il Direttore di gara ha riferito, peraltro, che anche i calciatori presenti sul terreno di gioco avevano confermato l'idoneità delle condizioni di luce naturale e la possibilità di proseguire l'incontro. Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento di valutazione, pur restando centrale e decisivo il giudizio espresso dall'ufficiale di gara. Neppure la circostanza

dello spostamento dell'orario della gara dalle ore 14:30 alle ore 15:00 può condurre a una diversa conclusione. La reclamante sostiene che la società ospitante, avendo richiesto il posticipo dell'incontro, avrebbe dovuto garantire la disponibilità di un impianto dotato di illuminazione artificiale funzionante. Tuttavia, anche a voler ritenere sussistente un profilo di responsabilità organizzativa della società ospitante in relazione alla mancata funzionalità degli impianti, tale circostanza non dimostra automaticamente che la gara si sia svolta in condizioni di irregolarità incidenti sul risultato. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 C.G.S. presuppone, infatti, l'accertamento della concreta incidenza della situazione contestata sul regolare svolgimento della gara. Nel caso in esame, il Direttore di gara ha attestato che la visibilità naturale era sufficiente e che l'incontro poteva essere regolarmente portato a termine. La gara è stata quindi disputata integralmente, senza che l'ufficiale di gara abbia rilevato condizioni tali da imporne la sospensione definitiva o l'abbandono. Le ulteriori circostanze riferite dalla reclamante in ordine alle condizioni degli spogliatoi, alla mancanza di acqua calda e all'utilizzo della torcia del telefono cellulare da parte dell'arbitro per la redazione del referto, pur evidenziando eventuali carenze infrastrutturali dell'impianto sportivo, non risultano idonee a dimostrare l'irregolarità dello svolgimento della gara sotto il profilo della visibilità sul terreno di gioco. Esse attengono, infatti, a condizioni logistiche e dell'impianto, che, per quanto censurabili, non risultano aver impedito la regolare disputa dell'incontro né aver avuto una comprovata incidenza sul risultato. In definitiva, dagli atti ufficiali non emerge alcun elemento idoneo a smentire la valutazione resa dal Direttore di gara circa la sufficienza della luce naturale e la regolarità della prosecuzione dell'incontro. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società FARAONE, né per disporre la ripetizione dell'incontro. Il reclamo deve essere respinto, con conseguente conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA 1. di respingere il reclamo proposto dalla A.S.D. REAL CARILLIA avverso la regolarità della gara FARAONE - A.S.D. REAL CARILLIA, disputata il 15 novembre 2026 e terminata con il risultato di 1-0; 2. di confermare il risultato conseguito sul terreno di gioco, omologando la gara con il punteggio di FARAONE - A.S.D. REAL CARILLIA con il punteggio di FARAONE - A.S.D. REAL CARILLIA 1-0; 3. di disporre l'incameramento della tassa reclamo, secondo le disposizioni federali vigenti.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

Gara del 15/11/2026 FIDELIS AGRO - N.C.A. TERZIGNO 1956

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco Cardito, esaminati gli atti ufficiali di gara, il reclamo proposto dalla società ricorrente e la documentazione versata in atti; RITENUTO IN FATTO La società reclamante deduce che, in occasione della gara disputata in data 15 novembre 2026, con inizio alle ore 17:30, presso l'impianto sportivo di Nocera Superiore (SA), nella disponibilità della società ospitante A.S.D. FIDELIS AGRO, l'impianto di illuminazione artificiale avrebbe presentato gravi carenze, tali da determinare condizioni di visibilità asseritamente insufficienti per il regolare svolgimento dell'incontro. La ricorrente riferisce, in particolare, che il proprio capitano e dirigente accompagnatore avrebbero più volte segnalato al Direttore di Gara la presunta insufficienza dell'illuminazione, lamentando difficoltà nell'individuazione del pallone, delle linee perimetrali e dei calciatori, nonché un potenziale pregiudizio alla sicurezza dei partecipanti e alla regolarità tecnica della competizione. Sulla base di tali circostanze, la società invoca la responsabilità della società ospitante e chiede l'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine alla regolarità della gara, formulando altresì richiesta documentale relativa all'impianto sportivo. CONSIDERATO IN DIRITTO preliminarmente, va disattesa la richiesta documentale siccome formulata in reclamo, rientrando, nei poteri di questo Giudice Sportivo Territoriale, esclusivamente la possibilità di acquisire eventuale documentazione ritenuta essenziale per la decisione (e come si dirà appresso, tale non è il caso qui scrutinato) ; richiesta di acquisizione comunque non avanzata dalla reclamante. Il presente organo giudicante è chiamato a pronunciarsi nei limiti delle attribuzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, sulla base degli atti ufficiali e delle specifiche domande ritualmente introdotte, L'eventuale acquisizione di documentazione può essere disposta esclusivamente ove ritenuta pertinente, necessaria e funzionale all'esercizio dei poteri istruttori attribuiti all'organo giudicante, senza che sussista un diritto automatico della parte a della parte a ottenere, in questa sede, ogni documento richiesto. Quanto al reclamo relativo alle condizioni di illuminazione dell'impianto, deve preliminarmente rilevarsi che la contestazione attiene alla regolarità del terreno di gioco e alle condizioni ambientali nelle quali la gara si è svolta, questione che, per la sua natura, deve essere ricondotta nell'alveo delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in materia di regolarità del campo di gioco e di situazioni ad esso assimilabili. Ne consegue l'applicabilità della disciplina procedura le prevista dall'art. 67, comma 4, C.G.S., il quale stabilisce che, nei procedimenti relativi alle fattispecie di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il reclamo debba essere preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara dalla società all'arbitro ovvero, qualora l'irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata, ricevuta dall'arbitro in presenza del capitano della squadra avversaria e immediatamente annotata sul cartoncino di gara. La disposizione contempla un preciso adempimento procedurale, posto a tutela della certezza delle contestazioni, della tempestiva rilevazione delle irregolarità e della possibilità per il Direttore di Gara di assumere, nell'immediatezza, le determinazioni di propria competenza. Nel caso in esame, dalla documentazione disponibile non risulta che la società reclamante abbia formulato la prescritta riserva nelle

modalità e con le formalità previste dalla disposizione regolamentare. Le generiche segnalazioni asseritamente rivolte al Direttore di Gara, quand'anche effettivamente avvenute, non possono essere equiparate alla riserva rituale prescritta dalla norma, in assenza della prova che la stessa sia stata formulata dal capitano, in presenza del capitano avversario, e recepita con immediata annotazione sul cartoncino di gara. La mera rappresentazione, nel successivo reclamo, di lamentele o proteste intervenute durante l'incontro non è idonea a supplire all'omissione dell'adempimento procedurale prescritto, né a sanare ex post la mancata formulazione della riserva. Sul punto, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale, II Sezione, con Decisione n. 060/CSA/2021-2022, ha confermato l'inammissibilità di un reclamo in materia di irregolarità del campo di gioco in assenza della specifica riserva prevista dall'art. 67, comma 4, C.G.S., ribadendo che, per le irregolarità sopravvenute nel corso della gara, la contestazione deve essere formulata verbalmente dal capitano nelle forme prescritte, con immediata annotazione da parte dell'arbitro. La medesima decisione richiama, inoltre, il principio già espresso dalla Corte di Giustizia Sportiva del CONI nella decisione n. 19/2011, in ordine alla necessità di salvaguardare il regolare svolgimento delle competizioni attraverso il rispetto delle regole procedurali e dei meccanismi di controllo previsti dall'ordinamento sportivo. In termini analoghi, la Corte di Giustizia Sportiva del CONI, con decisione n. 16 del 25 maggio 2012, ha valorizzato la natura rigorosamente prescrittiva dell'adempimento della riserva, affermando che la sua omissione comporta l'inammissibilità del successivo reclamo. Tale orientamento risulta recepito anche dalla giurisprudenza sportiva territoriale, tra cui la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 178 del 10 febbraio 2026, relativa alla gara Presicce Acquarica - San Giorgio Calcio 2017, nella quale una contestazione concernente la mancata accensione dell'impianto di illuminazione e le condizioni di visibilità è stata dichiarata inammissibile proprio per l'assenza della riserva prevista dall'art. 67, comma 4, C.G.S. La medesima pronuncia ha ribadito che la valutazione del Direttore di Gara in ordine alla praticabilità del terreno di gioco, anche con riferimento alla visibilità e alle condizioni di illuminazione, costituisce valutazione rimessa alla sua discrezionalità tecnica, richiamando la decisione della Commissione d'Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28/C del 3 marzo 2003, decisione n. 10. In ogni caso, e anche sotto il profilo sostanziale, le doglianze non possono trovare accoglimento. La Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio che concede l'autorità necessaria per far rispettare le Regole del Gioco durante la gara, riconoscendogli il potere di assumere le decisioni sulla base del proprio giudizio e delle proprie valutazioni tecniche. Il Direttore di Gara è, pertanto, l'unico soggetto deputato a valutare, nell'immediatezza e sulla base delle condizioni concretamente riscontrate, se sussistano i presupposti per dare inizio all'incontro, proseguirlo, sospenderlo temporaneamente o interromperlo definitivamente, anche in relazione alle condizioni di visibilità e all'efficienza dell'illuminazione artificiale. La valutazione circa la concreta sufficienza della visibilità per lo svolgimento della gara costituisce giudizio tecnico affidato all'arbitro, il quale deve assumere le proprie determinazioni considerando le condizioni effettive del terreno di gioco, la possibilità di seguire adeguatamente il pallone, l'individuazione delle linee e dei partecipanti, nonché ogni circostanza rilevante ai fini della sicurezza e della regolarità della competizione. La Regola 5 non attribuisce alle società il potere di sostituire la propria valutazione a quella dell'arbitro, né consente che la mera formulazione di proteste o contestazioni determini automaticamente l'irregolarità della gara o l'obbligo di sospenderla. Le decisioni assunte dal Direttore di Gara nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica devono essere rispettate, salvo che emergano elementi oggettivi, documentati e giuridicamente rilevanti che consentano di individuare una fattispecie diversa da quella rimessa alla valutazione arbitrale, circostanza che, nel caso in esame, non risulta dimostrata. La giurisprudenza sportiva, come già richiamato, ha costantemente affermato l'insindacabilità della valutazione arbitrale circa la praticabilità del terreno di gioco anche in relazione alla visibilità e alle condizioni dell'impianto di illuminazione, trattandosi di valutazione eminentemente tecnica riservata al Direttore di Gara ai sensi della Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio e delle disposizioni federali. Né può ritenersi sufficiente, ai fini dell'adozione di provvedimenti incidenti sul risultato della gara, la mera allegazione di una presunta insufficienza luminosa, non accompagnata da elementi oggettivi idonei a comprovare una situazione di effettiva e insanabile compromissione della regolarità della competizione e, soprattutto, ritualmente introdotta nel procedimento. La circostanza che l'incontro abbia avuto inizio in condizioni di luce naturale e sia proseguito con l'ausilio dell'illuminazione artificiale, ove ricorrente, non costituisce di per sé elemento di irregolarità, dovendosi richiamare anche quanto previsto dall'art. 59, comma 2, N.O.I.F., secondo cui le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò costituisca elemento di irregolarità. In definitiva, la doglianza della reclamante si fonda su una valutazione soggettiva delle condizioni di visibilità, contrapposta alla determinazione assunta dal Direttore di Gara, senza che risultino integrati i presupposti procedurali e probatori necessari per superare il valore delle risultanze ufficiali. Pertanto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto della prescritta riserva e, comunque, respinto nel merito, non sussistendo elementi idonei a disattendere la valutazione tecnica arbitrale o a ravvisare una comprovata irregolarità tale da incidere sul regolare svolgimento della gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per mancata formulazione della prescritta riserva ai sensi dell'art. 67, comma 4, C.G.S.; in ogni caso, respinge il reclamo nel merito, ritenendo non dimostrata alcuna irregolarità idonea a incidere sulla regolarità dello svolgimento della gara; omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente; dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL 18/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/11/2026 VILLA LITERNO - VIRTUS CARANO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco Cardito, esaminati il reclamo ritualmente proposto dalla società Virtus Carano e gli atti del procedimento; PREMESSO CHE - in data 18 novembre 2026 si disputava la gara Villa Literno - Virtus Carano, conclusasi con il risultato di 3-2 in favore della società Villa Literno;- la società Virtus Carano proponeva reclamo, ritualmente preannunciato, contestando la regolarità della partecipazione del calciatore Pedana Tammaro, nato il 20 agosto 2005, tesserato per la società Villa Literno;- la reclamante deduceva che al predetto calciatore fosse stata comminata, con Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 ottobre 2026, la squalifica per due giornate effettive di gara e che la sanzione non fosse stata integralmente scontata;- in particolare, la società reclamante sosteneva che il calciatore avesse scontato soltanto una giornata di squalifica in occasione della gara Nuova San Martino - Villa Literno del 1º novembre 2026, mentre la seconda giornata non potesse ritenersi scontata nella gara FC Mondragone - Villa Literno del 14 novembre 2026, sospesa a seguito di un infortunio e destinata a essere completata in altra data mediante la disputa dei minuti residui;- la Virtus Carano sosteneva, pertanto, che alla data del 18 novembre 2026 il calciatore fosse ancora soggetto alla sanzione disciplinare e che la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo dovesse comportare l'applicazione delle conseguenze previste per l'impiego di calciatore in posizione irregolare, chiedendo la perdita della gara a carico della società Villa Literno; PRESO ATTO delle memorie difensive e controdeduzioni depositate dalla società A.S.D. Villa Literno, la quale si è costituita nel procedimento contestando integralmente le deduzioni, le eccezioni e le richieste formulate dalla reclamante, ritenendole infondate in fatto e in diritto. La società resistente, attraverso la propria memoria difensiva, ha ricostruito la successione cronologica degli incontri e delle vicende disciplinari del calciatore, sostenendo la piena regolarità della sua posizione e la legittimità della partecipazione alla gara del 18 novembre 2026, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del risultato conseguito sul terreno di gioco. CONSIDERATO CHE espletata l'attività istruttoria e valutata la documentazione acquisita agli atti, questo Giudice ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Dall'esame degli atti risulta, infatti, che il calciatore Pedana Tammaro ha scontato le due giornate di squalifica comminate con il Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 ottobre 2026, rispettivamente in occasione delle gare disputate in data 1º novembre 2026 contro la Nuova San Martino e in data 14 novembre 2026 contro la società Football Club Mondragone. La circostanza che quest'ultima gara sia stata interrotta e debba essere successivamente completata mediante la disputa dei minuti residui non determina, nella fattispecie in esame, l'irregolarità della posizione del calciatore ai fini della gara Villa Literno - Virtus Carano del 18 novembre 2026. Al riguardo, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, difatti la ratio della disposizione di cui all'art. 33, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella parte in cui prevede che i calciatori squalificati per la prima gara non possano essere schierati nella prosecuzione della competizione, deve essere individuata nella necessità di garantire l'effettiva e corretta esecuzione della sanzione disciplinare, evitando che le particolari modalità di svolgimento della manifestazione determinino un aggravamento sostanziale della penalità inflitta. Invero, la previsione regolamentare mira a impedire che il calciatore, già assoggettato alla sanzione della squalifica per la gara iniziale, sia costretto a scontare ulteriori giornate di effettiva indisponibilità in ragione della sospensione, con conseguente alterazione del principio di proporzionalità tra sanzione ed esecuzione della medesima. L'interpretazione della norma deve, pertanto, tenere conto non soltanto del dato letterale, ma anche della sua funzione sostanziale, che è quella di assicurare che la sanzione venga commisurata alle giornate di gara effettivamente disputate e non alle vicende contingenti che incidono sul calendario o sulle modalità di svolgimento della competizione. Diversamente opinando, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra calciatori destinatari della medesima sanzione, i quali, pur avendo ricevuto un identico provvedimento disciplinare, finirebbero per subire conseguenze differenti in dipendenza di circostanze estranee alla condotta e non imputabili agli stessi. Ne deriverebbe, inoltre, un'indebita estensione degli effetti della squalifica, in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e certezza del diritto che informano l'ordinamento sportivo. La disposizione, dunque, deve essere letta nel senso che il suo obiettivo è evitare che le peculiari modalità di prosecuzione della competizione si traducano, per il calciatore già squalificato, in un aggravio sanzionatorio non previsto né giustificato, assicurando che la squalifica esplichi i propri effetti nei limiti e secondo le modalità originariamente stabilite. La disciplina richiamata impone, pertanto, di considerare la gara interrotta nella sua continuità sportiva e regolamentare, senza che la successiva prosecuzione possa determinare, di per sé, una diversa valutazione della posizione disciplinare del calciatore rispetto alla giornata di gara già disputata. Alla luce della documentazione esaminata e della ricostruzione degli eventi, questo Giudice ritiene accertato che, alla data del 18 novembre 2026, il calciatore Pedana Tammaro fosse in posizione regolare e avente titolo alla partecipazione alla gara Villa Literno - Virtus Carano. Non sussistono, dunque, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste in materia di impiego di calciatore in posizione irregolare, né per l'accoglimento della richiesta di perdita della gara avanzata dalla società Virtus Carano. Il reclamo deve conseguentemente essere respinto, omologando il punteggio maturato sul terreno di gioco. P.Q.M. - DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Carano, perché infondato; - ACCERTA E DICHIARA la regolarità della posizione del calciatore Pedana Tammaro e la legittimità della sua partecipazione

alla gara Villa Literno - Virtus Carano del 18 novembre 2026; - OMOLOGA il risultato conseguito sul terreno di gioco, Villa Literno - Virtus Carano 3-2; - DISPONE l'incameramento della tassa di reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 14/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/11/2026 DINAMO SAN FELICE - ATLETICO BAIANO 2015

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Atletico Baiano, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Atletico Baiano ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria ASD Dinamo San Felice inserito in distinta ufficiale di gara il calciatore Lauro Francesco il quale, a detta della ricorrente, non avrebbe potuto esser schierato in quanto ancora squalificato; in dettaglio, la ricorrente deduceva che il tesserato in questione avrebbe scontato solo quattro (4) delle cinque (5) giornate di squalifica ad egli complessivamente irrogate, il che determinerebbe l'applicazione dell'art. 10, co. 6 CGS, con contestuale irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della resistente Asd Dinamo San Felice. Forniva controdeduzioni sul punto la resistente ASD Dinamo San Felice, la quale deduceva che il calciatore in questione avesse pienamente e regolarmente scontato ogni squalifica ad egli inflitta, ricostruendo negli atti defensionali l'excursus relativo al tesserato e, specificamente, alle squalifiche ad egli inflitte dal Giudice Sportivo e alle giornate di gara scontate. Alla stregua di tali premesse, venivano effettuati gli opportuni accertamenti presso il C.R. Campania, in ordine alle giornate di squalifica inflitte al Lauro e alle giornate di gara da egli scontate, dai cui esiti emergeva che effettivamente questi fosse regolarmente arruolabile per la gara in oggetto, essendo state integralmente scontate le cinque (5) giornate di squalifica inflitte. Invero, devono considerarsi utilmente, ai fini del calcolo delle giornate utili allo sconto della squalifica del calciatore, le gare: 1) Dinamo San Felice - AS Teora del 13 giugno 2026; 2) Dinamo San Felice - Carotenuto del 17 ottobre 2026; 3) Cicciano - Dinamo San Felice del 25 ottobre 2026; 4) Dinamo San Felice - Nuova Spes del 31 ottobre 2026; 5) Sol Sport Club - Dinamo San Felice del 7 novembre 2026. Ebbene, è acclarato che in nessuna di queste gare il calciatore Lauro sia stato inserito in distinta di gara dalla società di appartenenza, potendosi così ritenere scontata ogni squalifica. Va, infatti, osservato che - differentemente dalla prospettazione offerta in ricorso dalla società Atletico Baiano - il calciatore entrava in corso di squalifica con C.U. 11 giugno 2026 n. 54, inerente ad una gara di semi-finale Coppa Siconolfi e che la prima citata gara - finale della medesima competizione - abbia rappresentato la prima gara utile per l'esecuzione della squalifica comminata. E, viepiù, le successive squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore devono sommarsi alle giornate residue per l'esecuzione della sanzione. Ne discende il legittimo impiego del calciatore Lauro in occasione della gara Dinamo San Felice - Atletico Baiano, tenutasi il 14 novembre 2026. In ultimo, in relazione alla eccezione sollevata dalla resistente nelle note di controdeduzione, con riferimento al versamento parziale del contributo di accesso alla giustizia sportiva, da parte della ricorrente - versamento di â,¬ 80,00 a fronte degli â,¬ 85,00 previsti, poi successivamente integrato/sanato - questa deve esser disattesa, alla luce della costante giurisprudenza maturata in subiecta materia. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso proposto deve ritenersi infondato. PQM il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di rigettare il reclamo proposto dalla ASD Atletico Baiano 2015, per quanto precisato in parte motiva; b) di omologare il punteggio acquisito sul campo di 2-2; c) dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

GARE DEL 15/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/11/2026 CLUB PONTECAGNANO - ATLETICO FAIANO 2011

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società APD Club Pontecagnano, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Atletico Faiano 2011 per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato un calciatore - Giuliani Emanuele (17.02.1990) - in posizione irregolare.Letta la memoria della resistente società. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Giuliani Emanuele risultava tesserato per la società ASD Atletico Faiano 2011 afar data dal 14.11.2026; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 15.11.2026.

Tanto rilevato, PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società APD Club Pontecagnano e, per l'effetto, omologare il risultato di 4 - 5 in favore della società ASD Atletico Faiano 2011 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

Gara del 15/11/2026 PELLEZZANO - OLEVANESE 2025

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Olevanese 2025 con il quale la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei seguenti calciatori: Rossi Salvatore 16.12.1985, Cuozzo Sabatino 15.09.2008, D'Andrea Davide 09.05.1998, Di Giacomo Simone 08.03.2002, Fasulo Michele 2804.2004, Ferrara Alessio 2.03.2004 (assistente di parte), Filodoro Gaetano 05.09.1990, Giunti Giovanni 14.07.2006, Granata Marco 28.07.1989, Vitale Francesco 05.04.2003, Vitale Gerardo 05.04.2003 e Zambrano Gennaro 11.10.2003; esperiti i necessari accertamenti presso il competente ufficio tesseramenti è emerso che gli stessi risultano tutti regolarmente tesserati in favore della società Pellezzano e più in particolare a far data dal Cuozzo, D'Andrea, Giunti, Granata e Zambrano a far data dal 29.09.2006 il sig. Ferrara Alessio che ha svolto il ruolo di assistente di parte a far data dal 28.10.2026 i sig. Di Giacomo, Filodoro e Rossi dal 3.10.2026, Vitale F. dal 2.10.2026, Vitale G. dal 14.10.2026 e Fasulo Michele dal 13.11.2026; PQM delibera di rigettare il reclamo e per l'effetto omologare il punteggio di 2/1 in favore della società Pellezzano, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 14/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/11/2026 FUTSAL MARTINO SM - PARTHENOPE FUTSAL A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, rilevato che preannuncio e ricorso proposti dalla società ASD Futsal Martino SM venivano inoltrati ad un indirizzo pec non appartenente alla società resistente Parthenope Futsal ASD così come correttamente dedotto dalla resistente pertanto dichiara la inammissibilità del ricorso e dispone non doversi procedere. PQM: ^ omologa il risultato di 4 - 5 in favore della società Parthenope Futsal ASD acquisito sul TDG; ^ conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 15/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Vara del 15/11/2026 AGORA ACADEMY SRL - BOYS MELITO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Boys Melito con il quale la ricorrente società richiedeva la ripetizione della gara oggetto di ricorso per errore tecnico del DDG. Secondo quanto sostenuto dalla società Boys Melito, infatti, al minuto 35' del primo tempo di gioco, veniva assegnato un calcio di rigore alla società resistente Agorà Academy. Il calcio di rigore veniva battuto dal calciatore numero 9 della società Agorà Academy. Il pallone colpiva il palo e poi veniva spedito in porta sempre dal calciatore numero 9. In questa maniera, secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente, il goal veniva convalidato dal DDG in spregio alla regola numero 10.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio della FIGC. La resistente non produceva memorie. Sentito a chiarimenti il DDG, le cui dichiarazioni, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e sono fidefacienti fino a querela di falso, lo stesso attestava con supplemento di rapporto che:"[ ] il calciatore numero 9 della stessa società tirava il calcio di rigore che veniva sfiorato dal portiere e terminava sul palo lo stesso pallone ritornava allo stesso attaccante che ribatteva in rete. Il sottoscritto accordava la rete tra le proteste della squadra del Boys Melito, in particolare dei componenti della panchina, che non avevano avuto la percezione del tocco del portiere, asserendo che la rete era da annullare [ ]". Rilevato che il DDG con supplemento di rapporto, a conferma della decisione già adottata durante la gara, specificava che non vi era stata alcuna violazione del Regolamento del Giuoco del Calcio

della FIGC e che, pertanto, il goal era regolare PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Boys Melito e, per l'effetto, omologare il risultato di 2 - 1 in favore della società Agorà Academy acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO ESORDIENTI REGIONALI C5

GARE DEL 14/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/11/2026 SANNITI FIVE SOCCER - VIRTUS CUSANO 24

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Daniele Graziano, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Virtus Cusano 24, ritualmente notificati alla controparte, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo, la ASD Virtus Cusano 24 ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria ASD Sanniti Five Soccer compilato erroneamente la distinta ufficiale di gara, omettendo l'indicazione del numero di matricola F.I.G.C., della data di nascita nonché del numero di maglia del calciatore B.C., di talché fosse impossibile verificarne l'effettivo tesseramento; deduceva la ricorrente, altresì, le medesime criticità con riferimento ad altri calciatori della ASD Sanniti Five Soccer (I.F.A., P.D., M.G.) nonché ai soggetti ammessi in panchina. Per tali motivi, la ricorrente chiedeva accogliersi il ricorso e, per l'effetto, infliggersi alla società ASD Sanniti Five Soccer la punizione sportiva della perdita della gara e ogni provvedimento consequenziale. Forniva controdeduzioni sul punto la resistente ASD Sanniti Five Soccer, la quale deduceva la piena regolarità del tesseramento del calciatore B.C., rappresentando che la mancata trascrizione del numero di matricola e della data di nascita in distinta fosse frutto esclusivamente di una mera svista del Dirigente addetto; aggiungeva la medesima che le contestazioni formali proposte dalla ricorrente fossero da disattendere in quanto il DDG, prima della gara, svolgeva regolarmente le previste operazioni di riconoscimento dei tesserati, senza che ne derivasse alcun vantaggio competitivo o alterazione della regolarità tecnica della gara. Alla stregua di tali premesse, venivano effettuati gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, dai cui esiti si è evinto che il calciatore B.C. fosse effettivamente già tesserato in data antecedente (05/11/2026) a quella di effettivo svolgimento della gara (14/11/2026), il che assorbe e smentisce nel merito l'assunto alla base dell'odierno gravame. D'altro canto, non possono non rilevarsi le diffuse imprecisioni riscontrate nella compilazione della distinta ufficiale di gara da parte della società ASD Sanniti Five Soccer, condotta che se da un lato non altera la regolarità tecnica della gara, atteso il riconoscimento dei tesserati ritualmente effettuato dal DDG nel pre-gara, come da espressa dichiarazione di quest'ultimo, acquisita agli atti, dall'altro denota un contegno della resistente sanzionabile in questa sede, nei sensi di cui all'art. 61 N.O.I.F.. PQM il GST, avv. Daniele Graziano, delibera: a) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla ASD Virtus Cusano 24, nella parte in cui si contesta la erronea/incompleta compilazione della distinta ufficiale di gara da parte della società ASD Sanniti Five Soccer; b) per l'effetto, di infliggere alla società ASD Sanniti Five Soccer l'ammenda di â‚¬ 150,00 per erronea/incompleta compilazione della distinta ufficiale di gara; c) di rigettare per il resto il ricorso proposto dalla ASD Virtus Cusano 24; d) nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Daniele Graziano

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SANNITI FIVE SOCCER

Pubblicato in Napoli il 25 novembre 2026.

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli